



Repertorio n. 6833

Raccolta n. 5358

----- **ATTO DI FUSIONE** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

Il ventisette settembre duemilaventitrè -----

----- **27 settembre 2023** -----

in Polignano a Mare alla via Francesco Antonio Pace II n.3, nel mio ufficio secondario, ove richiesto. -----

Dinanzi a me dottor Francesco Vinciguerra, Notaio in Putignano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, -----

----- sono presenti -----

- DE GIORGI Marcello, nato a Vernole (LE) il 16 febbraio 1957, domiciliato ove infra per la carica, il quale interviene al presente atto, nella dichiarata qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione "**EDILSCUOLA DI PUGLIA**", con sede in Bari alla via Napoli n. 329/E, codice fiscale n. 93292340721, tale nominato ed a quanto infra autorizzato in forza dei poteri al medesimo conferiti dalla legge e dal vigente statuto, nonché in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della medesima associazione adottata in data 22 settembre 2023, ed il cui verbale, in copia estratta, certificata conforme all'originale da me Notaio in data odierna - Repertorio n.6831, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", per formarne parte integrante e sostanziale, poteri che il medesimo dichiara validi e non revocati; -----

- POLI Ugo, nato a Brindisi il 25 agosto 1956, domiciliato ove infra per la carica, il quale interviene al presente atto, nella dichiarata qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione "**COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE**" (in sigla **C.P.R.P.**), con sede in Bari alla via Napoli n. 329/E, codice fiscale n. 93292330722, tale nominato ed a quanto infra autorizzato in forza dei poteri al medesimo conferiti dalla legge e dal vigente statuto, nonché in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della medesima associazione adottata in data 22 settembre 2023, ed il cui verbale, in copia estratta, certificata conforme all'originale dal Notaio autenticante le sottoscrizioni in data odierna - Repertorio n.6832, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", per formarne parte integrante e sostanziale, poteri che il medesimo dichiara validi e non revocati. -----

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale, -----

----- premettono quanto segue -----

- che gli organi amministrativi delle associazioni paritetiche "**EDILSCUOLA DI PUGLIA**" e "**COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE**" hanno proceduto alla redazione del progetto di fusione e trattandosi di enti paritetici, partecipati dai medesimi associati, con delibera adottata dai rispettivi consigli direttivi entrambe in data 4 agosto 2023 hanno approvato il progetto di fusione, ed hanno deliberato la fusione per incorporazione di "**COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE**" in "**EDILSCUOLA DI PUGLIA**", progetto che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "**C**", per formarne parte integrante e sostanziale, precisando i comparenti e confermando che i predetti progetti sono stati depositati presso la sede e pubblicati sui siti internet degli stessi come per legge, con modalità tali da garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, così come garantiscono espressamente i due rappresentanti sopra costituiti; -----

- le determinazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione sono state assunte in ossequio alla volontà espressa dalle rispettive Parti sociali territoriali costituenti, in

Registrato
in Bari
il 04/10/2023
al n° 40241
serie 1T

continuità con le decisioni assunte dalle Parti sociali nazionali, con l'obiettivo di realizzare un'articolata riorganizzazione degli Enti bilaterali paritetici, sia nazionali (Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza e CNCE) sia territoriali (Scuole Edili, CPRP, Edilcasse e Casse Edili), in continuità con le determinazioni assunte dalle Parti sociali nazionali del comparto industriale edile con il "Protocollo sugli organismi bilaterali" firmato nel luglio 2014, quale parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, sottoscritto nella medesima data, preso atto dello squilibrio economico finanziario ingenerato nel complesso del sistema paritetico degli Enti bilaterali dell'edilizia dalla rilevante perdita di imprese e posti di lavoro riconducibile al pluriennale perdurare della crisi economica nel settore edile; ----

- che gli organi amministrativi dei predetti enti partecipanti alla fusione, entrambi paritetici e senza scopo di lucro, di concerto con le parti sociali suddette hanno - in quanto compatibile - applicato alla progettata fusione per incorporazione la disciplina di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile dettati in materia di fusione di società, tenuto conto della natura degli stessi; -----
- le delibere di approvazione della fusione e dei relativi progetti sono state assunte dagli Enti partecipanti alla fusione con i verbali n. 88 del 4 agosto 2023 del Consiglio di Amministrazione della "EDILSCUOLA DI PUGLIA" e n. 23 del 4 agosto 2023 del Consiglio di Amministrazione del "COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE", tutte pubblicate sui rispettivi siti web a far tempo dal giorno 4 agosto 2023 per darne idonea pubblicità ai terzi; -----
- trattandosi di fusione tra enti senza scopo di lucro e non iscritti al Registro delle Imprese, alla presente fusione non è possibile applicare il disposto di cui all'art. 2503 c.c., non essendo tecnicamente possibile attuare la pubblicità tipica prevista dal predetto articolo; tuttavia, nelle indicate adunanze dei Consigli di Amministrazione degli enti partecipanti alla fusione, come sopra precisato entrambe svoltesi in data 4 agosto 2023, si è dato atto dell'assenza di qualsivoglia opposizione o istanza, comunque denominata, proposta da parte di terzi in merito alla progettata e pubblicizzata fusione; -----
- che il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2501 ter del codice civile, nei limiti di compatibilità; -----
- che il più volte citato progetto di fusione redatto dall'organo amministrativo degli enti partecipanti alla fusione, unitamente alle delibere di fusione, ai sensi dell'art. 2501-septies del codice civile, è rimasto depositato nella sede delle associazioni a fare tempo dal giorno della sua redazione e fino alla data di approvazione dei progetti di fusione, nonché sui rispettivi siti internet; -----
- in esecuzione di quanto sopra, EDILSCUOLA DI PUGLIA e COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE intendono, anche avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, unificarsi mediante fusione per incorporazione dell'ente COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE nell'ente EDILSCUOLA DI PUGLIA che, contestualmente, assumerebbe la denominazione di "EDILSCUOLA DI PUGLIA - Formazione e Sicurezza", proseguendo in tutti i rapporti, di ogni tipo, già facenti capo all'incorporato COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE; -----
- che, come innanzi precisato, con il predetto verbale n.88 del 4 agosto 2023 il Consiglio di Amministrazione della incorporante ha deliberato, inoltre, come da statuto allegato al progetto, di modificare la propria denominazione, a far data dalla efficacia della fusione, in "EDILSCUOLA DI PUGLIA - Formazione e Sicurezza"; --
- che ai sensi del comma 3 dell'art.2504-bis del codice civile, al fine di consentire una ordinata gestione contabile e fiscale della nuova ed unica associazione risultan-

te dalla fusione e come precisato nel progetto di fusione, ai soli fini di cui al n.6 dell'art.2501-ter del codice civile, gli effetti civilistici della fusione, trattandosi di fusione per incorporazione, decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla fusione, mentre ai fini fiscali le operazioni dell'ente incorporato saranno imputate al bilancio della incorporante a far data dal giorno 1 ottobre 2023, il tutto come meglio precisato nel progetto di fusione innanzi allegato; -----

- che ai sensi dell'art.42-bis del codice civile la presente operazione di fusione non è esclusa dagli statuti di entrambe le predette associazioni paritetiche e che, in conseguenza ed in quanto applicabili, trovano applicazione le norme in materia di fusione di cui al capo X, titolo V del libro V del codice civile; -----

- che il Formedil - Ente Unico formazione e sicurezza, nella propria qualità di Ente di controllo delle scuole edili ad essa aderenti, in data odierna ha rilasciato il proprio parere vincolante di conformità alla bozza di statuto, infra allegato, che sarà adottato dalla fusione degli enti medesimi, parere che i comparenti mi richiedono di allegare in copia al presente atto sotto la lettera "D"; -----

- che trattandosi di fusione di enti paritetici partecipati dai medesimi associati non trovano applicazione, in analogia con l'art.2505 del codice civile, le norme di cui agli articoli 2501-quinquies e 2505-sexies del codice civile; -----

- che in merito alla situazione patrimoniale aggiornata ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile la stessa è stata depositata presso le sedi delle associazioni partecipanti alla fusione e sui relativi siti internet come per legge; -----

- che tra la data di iscrizione e pubblicazione di cui sopra del progetto di fusione e la data della delibera di approvazione degli stessi non sono intervenuti fatti di rilievo inerenti la situazione contabile - patrimoniale delle associazioni, così come è rimasto sostanzialmente immutato il valore degli elementi patrimoniali attivi e passivi da assegnare in esito all'operazione di fusione a favore della incorporante; -----

- che, come precisato anche nei progetti di fusione, trattandosi di enti paritetici, senza scopo di lucro, partecipati dai medesimi associati sono state rispettate tutte le norme di legge vigenti in materia ed in particolare che, nell'ambito dell'operazione di fusione, non vengono in alcun modo assegnate partecipazioni e non vi è alcun rapporto di cambio da determinare; -----

- che la presente operazione viene effettuata in linea e con le medesime modalità delle altre fusioni già effettuate ed eseguite in Italia tra altri enti similari e nell'ambito delle finalità di cui al progetto di fusione in oggetto. -----

Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue -----

ART. 1) Le associazioni "**EDILSCUOLA DI PUGLIA**" e "**COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE**", come sopra rappresentate, si dichiarano **fuse mediante incorporazione** dell'associazione "**COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE**" nell'associazione "**EDILSCUOLA DI PUGLIA**", la quale, come precisato nel progetto di fusione innanzi allegato ed approvato, assumerà la nuova denominazione "**EDILSCUOLA DI PUGLIA - Formazione e Sicurezza**", il tutto in esecuzione delle deliberazioni di cui in premessa. -----

Conseguentemente, l'associazione "**EDILSCUOLA DI PUGLIA - Formazione e Sicurezza**" subentra di pieno diritto in tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi costituenti dell'associazione incorporata e come meglio precisato nel progetto di fusione allegato. -----

I comparenti, ai fini della trascrizione nei Pubblici Registri e delle relative volture catastali, precisano che nel complesso patrimoniale attribuito in conseguenza della fusione non vi risultano beni immobili e beni mobili registrati. -----

ART. 2) Gli effetti della fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2504 e 2504-bis codice civile decorreranno decorsi trenta giorni dal presente atto; mentre gli effetti di cui al numero 6 dell'art.2501-ter codice civile, nonché gli effetti fiscali di cui all'art.172 del D.P.R. 917/86, come precisato nel progetto di fusione e nelle citate delibere di approvazione dello stesso, trattandosi di fusione per incorporazione, decorreranno dal giorno 1 ottobre 2023. -----

Stante quanto precisato nel progetto di fusione di cui innanzi, allo scopo di adeguare anche le rispettive norme di funzionamento, nonché il coordinamento con gli Enti Nazionali e come già precisato nelle delibere di cui sopra, si allega al presente atto sotto la lettera "E", per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo statuto dell'associazione incorporante "EDILSCUOLA DI PUGLIA - Formazione e Sicurezza", modificato ed integrato e come allegato al più volte citato progetto di fusione e già approvato come sopra precisato. -----

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. -----

ART. 5) Ai sensi dell'art. 1 comma 737 della Legge del 27 dicembre 2013 n.147 il presente atto sconta le sole imposte fisse di registro (ipotecaria e catastale se dovute), trattandosi di atto che trasferisce beni a titolo gratuito effettuato nell'ambito di operazione di riorganizzazione tra gli Enti appartenenti per legge e statuto alla medesima struttura organizzativa, politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale. -----

Ai fini del repertorio si precisa che il valore della presente fusione, è complessivamente pari ad **euro 926.433,23 (euro novecentoventiseimilaquattrocentotrentatré e ventitré)** corrispondente al valore del patrimonio netto dell'ente incorporato, come risulta dalle situazioni patrimoniali degli Enti partecipanti alla fusione. --

Le spese di questo atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico dell'ente incorporante EDILSCUOLA DI PUGLIA - Formazione e Sicurezza. -----

I comparenti autorizzano me Notaio al trattamento dei propri dati personali, anche al fine di effettuare tutte le formalità conseguenti il presente atto e mi dispensano, avendone conoscenza, dalla lettura di quanto sopra allegato.

Io Notaio del presente atto ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e confermano. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su fogli uno per pagine quattro sin qui. Sottoscritto alle ore diciotto e quindici minuti. -----

F.to: De Giorgi Marcello - Ugo Poli - Francesco Vinciguerra Notaio (sigillo) ----



Allegato " A "
Raccolta n° 5358

Verbale n° 89

Addì venerdì 22 settembre 2023 alle ore 10.30, giusta convocazione del 15 settembre 2023, presso la sede di C.N.A. Puglia sita in Bari alla Via N.Tridente, n.2/bis, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della EdilScuola di Puglia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. [OMISSIS]
2. Attuazione progetto di fusione tra Edilscuola di Puglia e C.P.R.P.:
delibere inerenti e conseguenti;
3. [OMISSIS]
4. [OMISSIS]

Per il C.d.A. sono presenti i signori Consiglieri: Marcello DE GIORGI (Presidente), Erasmo ANTRO, Alessandro BISCOZZI, Gaetano DE FRANCESCO, Antonio DELLE NOCI, Marco CLEMENTE, Urbano FALCONE, Francesco PAPPOLLA, Luigi Cosimo QUARANTA, Ignazio Marcello SAVINO.

Ha giustificato la propria assenza il signore Consigliere Pasquale FERRANTE.

Non ha giustificato la propria assenza il signore consigliere Salvatore LISTINGE.

Sono, inoltre, presenti i sindaci revisori Donato MAGISTA', Francesco DE PALO e Vincenzo Maurizio RAMPINO.

E' altresì presente, in quanto invitata, la Direttrice dell'Ente Camilla BALDASSARRE.

Assume la presidenza della seduta, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello DE GIORGI, il quale, su unanime volontà dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Direttrice Camilla BALDASSARRE.

Il Presidente, verificata ed accertata la presenza del numero minimo legale, dichiara valida la seduta e passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.



ANNULLATO



Per il **punto 1 all'O.d.G.**

[OMISSIS]

In merito al **punto 2 all'O.D.G.** il Presidente, dà atto che l'odierna adunanza del Consiglio di Amministrazione, dopo le altre già tenutesi in merito al medesimo argomento, è stata convocata per dar corso all'approvazione definitiva delle delibere di fusione, essendo in facoltà del Consiglio stesso adottare tale deliberazione ai sensi di quanto stabilito nel vigente statuto.

Con riguardo alle operazioni di fusione programmate, il Presidente riferisce che le stesse devono essere inquadrare in un piano di semplificazione della struttura, che permetterà tra gli altri effetti, una razionalizzazione dei costi amministrativi e gestionali.

In relazione al progetto di fusione, il Presidente attesta che entrambi gli Enti (Edilscuola di Puglia e C.P.R.P.) risultano interamente posseduti dai medesimi soggetti e precisa, pertanto, che in applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 2505 del codice civile, non si applicano alle fattispecie le disposizioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3) 4) e 5) del codice civile e non si rende necessaria né la relazione degli esperti di cui p.to 3 all'articolo 2501-sexies del codice civile, né la relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile.

Per effetto di ciò, non si è più proceduto all'affidamento di alcun incarico per la redazione della relazione degli esperti.

Inoltre, fa presente che:

- nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione medesima nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis cod. civ., che potrà essere successiva alla data del rogito notarile (la "Data di Efficacia");
- alla Data di Efficacia, l'Ente Incorporando (C.P.R.P.) si estinguerà senza essere posto in liquidazione, con trasferimento di tutte le attività e le passività all'Ente Incorporante (Edilscuola di Puglia), che subentrerà in tutti i



ANNULLATO



rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Ente Incorporando (C.P.R.P.);

- ai fini contabili e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, co. 1, n. 6, e all'art. 2504-bis, co. 3, cod. civ., le operazioni dell'Ente Incorporando saranno imputate al bilancio dell'Ente Incorporante a far data dal 1° ottobre dell'anno in corso; la medesima decorrenza è stabilita anche per gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 172, co. 9, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive;
- non è previsto alcun trattamento particolare riservato per determinate categorie di soggetti partecipanti;
- non verrà riconosciuto alcun vantaggio a favore dei membri degli organi amministrativi;
- l'Ente Incorporante ha intenzione di proseguire le proprie attività e quelle dell'Ente Incorporando.


Il Presidente, infine, attesta che:

- non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2501-bis c.c.;
- le situazioni patrimoniali degli Enti partecipanti alla fusione richieste dall'art. 2501-quater cod. civ., sono rappresentate per Edilscuola di Puglia dalla Situazione patrimoniale al 31.07.2023 e per C.P.R.P. dalla situazione patrimoniale al 31.07.2023;
- il progetto di fusione e gli atti inerenti e conseguenti sono stati pubblicati sui rispettivi siti istituzionali in data 04.08.2023.


Il Presidente dichiara, a questo punto, conclusa la sua esposizione e apre, quindi, la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- 1) di addivenire alla fusione per incorporazione dell'Ente "COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE" (C.P.R.P.) nella "EDILSCUOLA DI PUGLIA", alle condizioni tutte previste nel relativo progetto di fusione, con conseguente variazione della denominazione dell'Ente da EDILSCUOLA DI PUGLIA a "EDILSCUOLA DI PUGLIA - FORMAZIONE E SICUREZZA";



ANNULLATO



2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i più ampi poteri per l'attuazione della deliberazione assunta, osservate le norme di legge, e così per:

- compiere tutte le formalità richieste perché l'adottata deliberazione abbia le approvazioni di legge, con facoltà di apportare modifiche al presente atto – ferma l'intangibilità sostanziale degli elementi fondamentali del progetto di fusione;
- apportare le modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di rogito notarile e/o anche successivamente da parte del Formedil Nazionale, nel caso in cui il richiesto giudizio di conformità della bozza di statuto adottato dovesse giungere dopo la definizione del relativo rogito;
- dare esecuzione alla deliberata fusione e quindi stipulare i relativi atti, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in essi la decorrenza degli effetti delle fusioni stesse nei limiti consentiti dalle leggi civili e fiscali, e comunque in conformità al progetto approvato;
- prendere atto che le cariche dell'Ente "EDILSCUOLA DI PUGLIA – FORMAZIONE E SICUREZZA", sulla base delle designazioni formulate dalle parti sociali e di quanto stabilito dall'art.11 e 13 del suo nuovo statuto sociale, saranno così costituite, fino a loro eventuale sostituzione in base alle previsioni dello stesso nuovo statuto:

Consiglio di amministrazione, componenti diciotto, di cui:

Erasmus ANTRO, Alessandro BISCOZZI, Nazario CAPUTO, Marcello DE GIORGI, Gaetano DE FRANCESCO, Antonio DELLE NOCI, Marco CLEMENTE, Urbano FALCONE, Pasquale FERRANTE, Francesco PAPPOLLA, Luigi Cosimo QUARANTA, Ugo POLI, Giuseppe RICCARDI, Ignazio Marcello SAVINO.

Si riservano di nominare n.1 componente la FILCA CISL Puglia, n.1 componente la FILLEA CGIL Puglia e n.2 componenti la FENEAL UIL Puglia.



ANNULLATO



Su designazione congiunta, da parte di CLAAI PUGLIA – CNA PUGLIA – CONFAPI ANIEM PUGLIA – LEGACOOOP PUGLIA assumerà la carica di Presidente il sig. Marcello DE GIORGI.

Su designazione congiunta, da parte di FENEAL UIL Puglia – FILCA CISL Puglia – FILLEA CGIL Puglia, assumerà la carica di Vice Presidente il sig. Ignazio Marcello SAVINO.

I membri del consiglio, nonché Presidente e Vice Presidente, resteranno in carica fino alla scadenza del mandato triennale, iniziato a decorrere dal 27 luglio 2021.

Collegio sindacale:

Donato MAGISTA', Francesco DE PALO e Vincenzo Maurizio RAMPINO, quali componenti il Collegio Sindacale.

Su designazione congiunta assumerà la carica di Presidente del collegio sindacale Donato MAGISTA'.

Per il **punto 3 all'O.d.G.**

[OMISSIS]



ANNULLATO



[OMISSIS]

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto di intervenire, la seduta viene sciolta alle ore 11:20.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario


(Camilla BALDASSARRE)

Il Presidente

(Marcello DE GIORGI)

Il Vicepresidente

(Ignazio Marcello SAVINO)




ANNULLATO



Repertorio n. 6831 —


Certifico io sottoscritto Dott. Francesco Vinciguerra, Notaio in Putignano, iscritto al Collegio Notarile di Bari che la presente copia, composta da sei fogli per sei facciate, è conforme a quanto contenuto nel Libro Verbali del C.D.A. regolarmente tenuto, dall'Associazione "EDILSCUOLA DI PUGLIA", con sede in Bari alla via Napoli n. 329/E, codice fiscale n. 93292340721.

Polignano a Mare, li ventisette settembre duemila ventitrè



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'F. Vinciguerra'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'FRANCESCO VINCIGUERRA' around the top edge, 'NOTAIO' at the top, and 'PUTIGNANO' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures. The seal is partially obscured by the signature and a vertical line.





Allegato " B "
Raccolta n° 5358

Verbale n° 24

Addì venerdì 22 settembre 2023 alle ore 09.30, giusta convocazione del 15 settembre 2023, si è riunito presso la sede della C.N.A. Puglia sita a Bari in Via N. Tridente n. 2/Bis il Consiglio di Amministrazione del C.P.R.P. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Attuazione progetto di fusione tra EdilScuola di Puglia e C.P.R.P.: delibere inerenti e conseguenti;
2. [OMISSIS]
3. [OMISSIS]

Sono presenti i Consiglieri: Ugo POLI (Presidente), Nazario CAPUTO, Antonio DELLE NOCI, Giuseppe RICCARDI, Ignazio Marcello SAVINO.

Non ha giustificato la propria assenza il consigliere Salvatore LISTINGE.

È inoltre presente il sindaco revisore Francesco DE PALO.

Hanno giustificato la propria assenza i sindaci revisori Angelo SAMBATI e Gabriella PIPINO.

È altresì presente, in quanto invitato, il Dott. Roberto RANIERI.

Assume la presidenza della seduta, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ugo POLI, il quale, su unanime volontà dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Roberto RANIERI.


Il Presidente, verificata ed accertata la presenza del numero minimo legale, dichiara valida la seduta e passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

Per il **punto 1 all'O.D.G.** il Presidente, dà atto che l'odierna adunanza del Consiglio di Amministrazione, dopo le altre già tenutesi in merito al medesimo argomento, è stata convocata per dar corso all'approvazione definitiva delle delibere di fusione, essendo in facoltà del Consiglio stesso adottare tale deliberazione ai sensi di quanto stabilito nel vigente statuto.

Con riguardo alle operazioni di fusione programmate, il Presidente riferisce che le stesse devono essere inquadrare in un piano di semplificazione della struttura, che permetterà tra gli altri effetti, una razionalizzazione dei costi amministrativi e gestionali.



ANNULLATO




In relazione al progetto di fusione, il Presidente attesta che entrambi gli Enti (Edilscuola di Puglia e C.P.R.P.) risultano interamente posseduti dai medesimi soggetti e precisa, pertanto, che in applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 2505 del codice civile, non si applicano alle fattispecie le disposizioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3) 4) e 5) del codice civile e non si rende necessaria né la relazione degli esperti di cui p.to 3 all'articolo 2501-sexies del codice civile, né la relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile.


Per effetto di ciò, non si è più proceduto all'affidamento di alcun incarico per la redazione della relazione degli esperti.

Inoltre, fa presente che:

- nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione medesima nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis cod. civ., che potrà essere successiva alla data del rogito notarile (la "Data di Efficacia");
- alla Data di Efficacia, l'Ente Incorporando (C.P.R.P.) si estinguerà senza essere posto in liquidazione, con trasferimento di tutte le attività e le passività all'Ente Incorporante (Edilscuola di Puglia), che subentrerà in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Ente Incorporando (C.P.R.P.);
- ai fini contabili e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, co. 1, n. 6, e all'art. 2504-bis, co. 3, cod. civ., le operazioni dell'Ente Incorporando saranno imputate al bilancio dell'Ente Incorporante a far data dal 1° ottobre dell'anno in corso; la medesima decorrenza è stabilita anche per gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 172, co. 9, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive;
- non è previsto alcun trattamento particolare riservato per determinate categorie di soggetti partecipanti;
- non verrà riconosciuto alcun vantaggio a favore dei membri degli organi amministrativi;
- l'Ente Incorporante ha intenzione di proseguire le proprie attività e quelle dell'Ente Incorporando.



ANNULLATO



Il Presidente, infine, attesta che:

- non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2501-bis c.c.;
- le situazioni patrimoniali degli Enti partecipanti alla fusione richieste dall'art. 2501-quater cod. civ., sono rappresentate per Edilscuola di Puglia dalla Situazione patrimoniale al 31.07.2023 e per C.P.R.P. dalla situazione patrimoniale al 31.07.2023;
- il progetto di fusione e gli atti inerenti e conseguenti sono stati pubblicati sui rispettivi siti istituzionali in data 04.08.2023.

Il Presidente dichiara, a questo punto, conclusa la sua esposizione e apre, quindi, la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

1) di addivenire alla fusione per incorporazione dell'Ente "COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE" (C.P.R.P.) nella "EDILSCUOLA DI PUGLIA", alle condizioni tutte previste nel relativo progetto di fusione, con conseguente variazione della denominazione dell'Ente da EDILSCUOLA DI PUGLIA a "EDILSCUOLA DI PUGLIA - FORMAZIONE E SICUREZZA";

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i più ampi poteri per l'attuazione della deliberazione assunta, osservate le norme di legge, e così per:

- compiere tutte le formalità richieste perché l'adottata deliberazione abbia le approvazioni di legge, con facoltà di apportare modifiche al presente atto - ferma l'intangibilità sostanziale degli elementi fondamentali del progetto di fusione;
- apportare le modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di rogito notarile e/o anche successivamente da parte del Formedil Nazionale, nel caso in cui il richiesto giudizio di conformità della bozza di statuto adottato dovesse giungere dopo la definizione del relativo rogito;
- dare esecuzione alla deliberata fusione e quindi stipulare i relativi atti, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in essi la decorrenza degli effetti delle fusioni stesse nei limiti consentiti dalle leggi civili e fiscali, e comunque in conformità al progetto approvato.



ANNULLATO



- prendere atto che le cariche dell'Ente "EDILSCUOLA DI PUGLIA FORMAZIONE E SICUREZZA", sulla base delle designazioni formulate dalle parti sociali e di quanto stabilito dall'art.11 e 13 del suo nuovo statuto sociale, saranno così costituite, fino a loro eventuale sostituzione in base alle previsioni dello stesso nuovo statuto:

Consiglio di amministrazione, componenti diciotto, di cui:

Erasmus ANTRO, Alessandro BISCOZZI, Nazario CAPUTO, Marcello DE GIORGI, Gaetano DE FRANCESCO, Antonio DELLE NOCI, Marco CLEMENTE, Urbano FALCONE, Pasquale FERRANTE, Francesco PAPPOLLA, Luigi Cosimo QUARANTA, Ugo POLI, Giuseppe RICCARDI, Ignazio Marcello SAVINO.

Si riservano di nominare n.1 componente la FILCA CISL Puglia, n.1 componente la FILLEA CGIL Puglia e n.2 componenti la FENEAL UIL Puglia.

Su designazione congiunta, da parte di CLAAI PUGLIA – CNA PUGLIA – CONFAPI ANIEM PUGLIA – LEGACOOOP PUGLIA assumerà la carica di Presidente il sig. Marcello DE GIORGI.

Su designazione congiunta, da parte di FENEAL UIL Puglia – FILCA CISL Puglia – FILLEA CGIL Puglia, assumerà la carica di Vice Presidente il sig. Ignazio Marcello SAVINO.

I membri del consiglio, nonché Presidente e Vicepresidente, resteranno in carica fino alla scadenza del mandato triennale, iniziato a decorrere dal 27 luglio 2021.


Collegio sindacale:

Donato MAGISTA', Francesco DE PALO e Vincenzo Maurizio RAMPINO, quali componenti il Collegio Sindacale.


Su designazione congiunta assumerà la carica di Presidente del collegio sindacale Donato MAGISTA'.

Per il **punto 2 all'O.d.G.**

[OMISSIS]



ANNULLATO



[OMISSIS]

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto di intervenire, la seduta viene sciolta alle ore 10.20, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Roberto RANIERI)

Il Presidente
(Ugo POLI)




ANNULLATO



Repertorio n. 6832 -

Certifico io sottoscritto Dott. Francesco Vinciguerra, Notaio in Putignano, iscritto al Collegio Notarile di Bari che la presente copia, composta da cinque fogli per cinque facciate, è conforme a quanto contenuto nel Libro Verbali del C.D.A. regolarmente tenuto, dall'Associazione **"COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE"** (in sigla **C.P.R.P.**), con sede in Bari alla via Napoli n. 329/E, codice fiscale n. 93292330722.

Polignano a Mare, lì ventisette settembre duemilaventitrè



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

"COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE", con sede a Bari, in via Napoli, n.329/E, codice fiscale: 93292330722 (d'ora in avanti, "CPRP")

in

"EDILSCUOLA DI PUGLIA", con sede a Bari, in via Napoli, n.329/E, codice fiscale: 93292340721 (d'ora in avanti, "EDILSCUOLA")

PREMESSE, INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE E FINALITA' DELLA FUSIONE PROPOSTA

I Consigli di Amministrazione degli Enti Paritetici CPRP e EDILSCUOLA DI PUGLIA, enti entrambi partecipati, nella medesima paritetica modalità, da "C.L.A.A.I. PUGLIA", "C.N.A. PUGLIA", "CONFAPI ANIEM PUGLIA", "LEGACOOP PUGLIA", "Fe.N.E.A.L. - U.I.L. REGIONALE PUGLIA", "F.I.L.L.E.A. - CGIL REGIONALE PUGLIA", e "F.I.L.C.A. - CISL PUGLIA" procedono alla redazione del presente progetto di fusione per incorporazione di CPRP in EDILSCUOLA DI PUGLIA (in seguito, il "**Progetto**").


Le determinazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione sono state assunte in ossequio alla volontà espressa dalle rispettive Parti sociali territoriali costituenti, in continuità con le decisioni assunte dalle Parti sociali Nazionali, con l'obiettivo di finalizzare un'articolata riorganizzazione degli Enti bilaterali paritetici, sia Nazionali che Territoriali.

E' noto, infatti, che le Parti sociali nazionali del comparto artigianale e piccola impresa, con il "Protocollo sugli organismi bilaterali" firmato nel luglio 2014, quale parte integrante del Ccnl di categoria pure in quella data sottoscritto, preso atto dello squilibrio economico finanziario ingenerato nel complesso del sistema paritetico degli Enti bilaterali dell'edilizia, sia a livello nazionale (Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza e CNCE) che a livello territoriale (Scuole Edili, CPRP, Edilcasse e Casse Edili) dalla rilevante perdita di imprese e posti di lavoro riconducibile al pluriennale perdurare della crisi economica nel settore edile, hanno declinato soluzioni idonee alla necessaria razionalizzazione dell'intero sistema degli Enti bilaterali paritetici, sia a livello nazionale che territoriale.

A livello territoriale, gli obiettivi quadro delle Parti sociali nazionali sono la razionalizzazione, la riorganizzazione e l'efficientamento effettivi delle attività degli Enti bilaterali territoriali, la omogeneizzazione anche delle rispettive norme di funzionamento, statuti, norme di finanziamento ed il coordinamento con gli Enti Nazionali (pure essi oggetto di futuro accorpamento), con la finalità di assicurare maggiori risparmi sui costi di gestione e funzionamento degli enti stessi - con vantaggi di sistema per le imprese e i lavoratori del settore - ma garantendo in ogni caso piena operatività alle attività svolte dagli Enti bilaterali paritetici, le cui specifiche "mission" sono considerate sempre strategiche per il comparto edile, ai fini della tutela della regolarità delle imprese, dei rapporti di lavoro, ai fini della formazione, sicurezza ed igiene del lavoro.

Le Parti sociali nazionali hanno delineato quindi i processi di accorpamento degli Enti territoriali, perseguibili con varie formule giuridiche, quale strumento operativo, rimesso in concreto alle scelte e all'azione delle Parti sociali territoriali loro costituenti, per la necessaria profonda riorganizzazione strutturale degli Enti territoriali stessi, ai fini di promuovere l'aggregazione di vari servizi nelle strutture organizzative, la tendenziale omogeneità di prestazioni per aziende/lavoratori, l'ottimizzazione dei costi di gestione , pur volendo assicurare effettività e continuità delle singole azioni già affidate ai singoli Enti stessi.

"C.L.A.A.I. PUGLIA", "C.N.A. PUGLIA", "CONFAPI ANIEM PUGLIA", "LEGACOOP PUGLIA", "Fe.N.E.A.L. - U.I.L. REGIONALE PUGLIA", "F.I.L.L.E.A. - CGIL REGIONALE PUGLIA" e "F.I.L.C.A. - CISL PUGLIA", articolazioni



territoriali delle citate Parti sociali nazionali competenti per i territori delle Province della Regione Puglia, con l'accordo del 27/07/2023 hanno inteso dare attuazione agli accordi nazionali per gli Enti territoriali di propria costituzione, attraverso un atto di fusione per incorporazione del CPRP (Ente incorporato) in EDILSCUOLA DI PUGLIA (Ente incorporante).

Il Progetto è stato redatto dagli Organi amministrativi dei due Enti partecipanti alla fusione, per volontà delle Parti Sociali regionali e degli Enti medesimi, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 2501 e ss. del c.c., dettate per la fusione di società, sulla base dei bilanci di esercizio dei due enti chiusi alla data del 31 luglio 2023, con le semplificazioni necessarie in presenza di enti che rivestono la natura di associazioni non riconosciute e senza scopo di lucro: esso rappresenta lo strumento che le parti costituenti hanno ritenuto più idoneo per addivenire agli obiettivi della razionalizzazione e riorganizzazione degli Enti stessi, nel rispetto degli obiettivi quadro indicati dalle parti sociali nazionali, garantendo senza soluzione di continuità la prosecuzione dell'azione per le aree di competenza già svolte dai due enti, previo riequilibrio economico finanziario da perseguirsi attraverso una ottimizzazione dei costi, la gestione più efficiente delle attività, in stretta correlazione alle entrate assicurate dalla contribuzione prevista dal CCNL e dal CCPL di riferimento. Il personale attualmente in forza all'Ente incorporato CPRP, senza soluzione di continuità, passerà in forza all'Ente incorporante EDILSCUOLA DI PUGLIA, con salvaguardia di ogni diritto.

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

- ENTE INCORPORANTE:

"EDILSCUOLA DI PUGLIA", con sede a Bari, in via Napoli, n.329/E, codice fiscale: 93292340721

- ENTE INCORPORANDO:

"COMITATO PARITETICO REGIONALE PUGLIESE", con sede a Bari, in via Napoli, n.329/E, codice fiscale: 93292330722.

In seguito alla prospettata operazione e con effetto dalla data di efficacia sottoindicata, in applicazione volontaria dell'articolo 2504-bis c.c., l'EDILSCUOLA DI PUGLIA, quale ente incorporante, assumerà tutti i diritti e gli obblighi dell'ente incorporando CPRP, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

2. DENOMINAZIONE e STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE, MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

Con effetto dalla data di efficacia della fusione, l'ente incorporante assumerà la nuova denominazione EDILSCUOLA DI PUGLIA – Formazione e Sicurezza. Lo Statuto dell'incorporante sarà quello che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

3. RAPPORTO DI CAMBIO, EVENTUALE CONGUAGLIO, MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELL'ENTE INCORPORANTE, DECORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'ENTE INCORPORANTE

Attesa la natura degli Enti partecipanti alla fusione, non societari, e la perfetta e paritetica coincidenza dei soggetti partecipanti ai due enti coinvolti, EDILSCUOLA DI PUGLIA e CPRP, non è necessario, anche in analogia all'art. 2505 c.c., procedere alla determinazione di alcun rapporto di cambio e alla relativa relazione degli esperti ex art. 2501-sexies, né stabilire particolari modalità di assegnazione delle partecipazioni nell'ente incorporante EDILSCUOLA DI PUGLIA o la data di decorrenza nella partecipazione agli utili dell'ente incorporante, che continuerà ad essere pariteticamente partecipato da "C.L.A.A.I. PUGLIA", "C.N.A. PUGLIA", "CONFAPI ANIEM PUGLIA", "LEGACOOP PUGLIA", "Fe.N.E.A.L. - U.I.L. REGIONALE PUGLIA", "F.I.L.L.E.A. - CGIL REGIONALE PUGLIA", e "F.I.L.C.A. - CISL PUGLIA"

4. REGIME PUBBLICITARIO ALTERNATIVO A QUELLO PREVISTO PER LE SOCIETA' COMMERCIALI - EFFETTI DELLA FUSIONE – IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELL'ENTE INCORPORATO AL BILANCIO DELL'ENTE INCORPORANTE – DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI

Non essendo possibile iscrivere né il presente Progetto né le delibere approvative del medesimo Progetto da parte dei competenti organi degli enti partecipanti alla fusione, né il medesimo atto di fusione nel Registro delle Imprese, non trattandosi di fusione tra società, la relativa pubblicità sarà attuata, in analogia a quanto previsto dall'art. 2501-ter c.c. per le società, nel sito internet di EDILSCUOLA DI PUGLIA.

Gli effetti civilistici della fusione, ancorché l'atto di fusione sia stipulato anteriormente, si produrranno a partire dal trentesimo giorno successivo all'atto notarile, per espressa volontà degli enti partecipanti alla fusione.

Le operazioni dell'ente incorporato saranno imputate al bilancio dell'ente incorporante a partire dal 1° ottobre 2023, previo recepimento della variazione degli elementi dell'attivo e del passivo che intercorrerà tra la data di riferimento della valutazione (31/07/2023) e quella di imputazione al bilancio dell'incorporante (30/09/2023).

Alla fusione sarà applicabile il trattamento fiscale di cui al combinato disposto degli articoli 172, comma 9, e 174 TUIR.


5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non essendo presenti distinte categorie di soci o portatori di titoli diversi dalle partecipazioni, non sono previsti vantaggi particolari nei loro confronti.

6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori degli Enti partecipanti alla fusione

u. Inverso
Marco P.



**STATUTO TIPO DELL'ENTE PARITETICO TERRITORIALE
UNIFICATO PER LA FORMAZIONE,
LA SICUREZZA E SALUTE**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione, sede e durata

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile è costituito l'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza (EDILSCUOLA DI PUGLIA – FORMAZIONE E SICUREZZA) per il settore edilizio ed affine della Regione Puglia.

L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra "C.L.A.A.I. PUGLIA", "C.N.A. PUGLIA", "CONFAPI ANIEM PUGLIA", "LEGACoop PUGLIA", "Fe.N.E.A.L. - U.I.L. REGIONALE PUGLIA", "F.I.L.L.E.A. - CGIL REGIONALE PUGLIA" e "F.I.L.C.A. - CISL PUGLIA".

Le norme di costituzione e statutarie dell'ENTE sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al presente articolo e, nell'ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del presente articolo non determinano effetti nei confronti dell'Ente.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di conciliazione delle controversie di cui all'art.51 comma 2 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

L'Ente Unificato EDILSCUOLA DI PUGLIA – FORMAZIONE E SICUREZZA ha sede in Bari, attualmente in via Napoli 329/E. La durata è indeterminata nel tempo.

Art. 2 Rappresentanza legale


La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza e/o impedimento, le di lui funzioni spetteranno al vicepresidente.

Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato dal FORMEDIL Ente Unico Formazione e Sicurezza e dalle sue articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

A tal fine Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza esprime un parere di conformità vincolante sullo statuto dell'Ente unificato prima della sua entrata in vigore. L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli enti bilaterali di settore.

L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.



Art. 4 Scopi statutari

1 L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro.

All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro, (BLEN) quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'Articolo 1 del presente statuto.

2 L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

3 Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

4 L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

Art. 5 Strumenti e Attività dell'Ente

1 Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza/salute, strettamente integrate tra di loro. Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
- b) giovani neodiplomati e neolaureati;
- c) professionisti di settore
- d) titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
- e) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
- f) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
- g) lavoratori in mobilità;
- h) lavoratori in disoccupazione;
- i) lavoratori in CIG.
- l) datori di lavoro

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali.

Tale formazione si rivolge in particolare a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- h) datori di lavoro

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente di cui al contratto collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.

2 Nel campo della sicurezza/salute, l'Ente:

a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline di prevenzione nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia.
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;

b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

d) esercita tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate successive visite allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore.


Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge;

Per l'Ente il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nel Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al CCNL 1° luglio 2014 e s.m.i.

e) svolge l'attività di asseverazione delle imprese edili che ne facciano richiesta in conformità alle indicazioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e secondo le procedure stabilite dal sistema bilaterale nazionale.

Ne Federico
10/10



- f) può svolgere su richiesta delle imprese attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- g) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- h) svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- i) provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;
- l) può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal sistema bilaterale nazionale.
- m) svolge comunque ogni attività prevista dal d.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. ed agli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

TITOLO II – ENTRATE USCITE E PATRIMONIO

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della Regione Puglia, ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
- f) gestione del patrimonio;
- g) entrate derivanti da eventuali prestazioni rese a terzi;
- h) gestione di servizi.

I contributi di cui alla lettera a) del presente articolo, qualora l'aliquota stabilita territorialmente fossa unica ed indistinta, dovrà prevedere una percentuale non inferiore al 25% per l'attività di formazione e un altro 25% per l'attività di sicurezza.

Art. 7 Prelevamenti e spese

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 8 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Le quote contributive sono intrasmissibili.

TITOLO III –ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 9 Organi amministrativi e di controllo

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio sindacale

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi, oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 10 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche negli organi di amministrazione e di controllo, con eccezione del Collegio Sindacale, sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni in essere sono nulle. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

Art. 11 Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. da 18 a 24 membri nominati rispettivamente:

- n. da 9 a 12 dalle Associazioni Imprese Edili ed affini costituenti di cui all'art.1;
- n. da 9 a 12 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini costituenti di cui all'art.1.

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati dagli Organismi nazionali rispettivi.

Uno fra i membri nominati dall'associazione territoriale dei datori di lavoro costituenti l'Ente assumerà la funzione di Presidente, su designazione delle Associazioni territoriali medesime.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di vicepresidente.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

E' però, data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri *del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.*

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.



c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

c1) Amministrare il contributo contrattuale della Regione Puglia ed il patrimonio dell'Ente.

c2) Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività, dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi



costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL Ente Unico Formazione e Sicurezza e loro articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1.

c3) Provvedere alla compilazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite e alla loro approvazione.

c4) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.

c5) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.

c6) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.

c7) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.

c8) Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente.

c9) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

d) *Convocazioni*

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore.

e) *Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;

b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, alle Associazioni Imprese Edili e dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato all'art. 2 del presente statuto, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al successivo art. 14;
- d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 11 per il Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Collegio sindacale o dei sindaci revisori

a) Composizione

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti di cui due designati rispettivamente dalle Associazioni Imprese Edili e Affini e da quelle dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali di cui all'articolo 1. Il terzo membro effettivo e il terzo membro supplente, che presiede il Collegio, sono scelti, di comune accordo, tra tutte le Organizzazioni di cui all'articolo 1.

I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'Ordine della Provincia di Bari dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Presidente del collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina e per un triennio.

c) Durata


I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407, 2409 bis del Codice civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.



Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

TITOLO IV - PERSONALE E BILANCI

Art. 14 Direttore

Il Direttore, all'infuori del Consiglio di amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

In particolare:

- a) organizza e dirige il personale dell'Ente e sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
- b) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- c) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione e per quanto di competenza;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza o al Consiglio di amministrazione;
- e) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- f) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con il Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza ed eventuali articolazioni territoriali o coordinamenti regionali.
- g) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da segretario con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì alle riunioni del Comitato di Presidenza.
- h) le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 15 Personale dell'Ente e criteri di assunzione

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento retributivo e normativo conforme alle norme vigenti, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16 Il segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 17 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 18 Esercizio finanziario e bilanci

1 L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali e regolamentari, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.


2 Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art.1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il bilancio consuntivo e il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato delle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese della loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le norme e le regolamentazioni vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a "gestione separata", le attività formative e di prevenzione e sicurezza svolte.

Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda di riclassificazione predisposta dal Sistema bilaterale nazionale con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – corredato dalla relazione del Presidente del consiglio di amministrazione, del Collegio dei Sindaci revisori e da quella della società di certificazione, deve essere inviato al Sistema bilaterale nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economica finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.



Art. 19 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci Revisori.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per almeno dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 20 Regolamento interno

La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria, del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che potrà prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle associazioni nazionali costituenti.

Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere dell'Organismo nazionale Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al paragrafo precedente provvederanno d'intesa alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto, alla nomina dei liquidatori, il Presidente del Tribunale di Bari.

Le Organizzazioni di cui al comma uno determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano e/o ne rettificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dic. 1996 n. 662.

Art. 22 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Organismo nazionale Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza.

Art. 23 Controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.


In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 24 norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Bari, _____

de Jure
Alpe Peli





Allegato " D "
Raccolta n° 5358

SPETT.LE
EDILSCUOLA DI PUGLIA
Vostra sede

Roma, 27/09/2023

Oggetto: **Richiesta parere di conformità Statuto**

In riferimento alla vostra richiesta di parere di conformità vincolante lo statuto dell'Edilscuola di Puglia Formazione e Sicurezza e avendo visionato la modifica al testo del Vs. Statuto, si esprime il nostro parere favorevole alla sua adozione.


Cordiali saluti.

IL VICEPRESIDENTE

Francesco Sannino

LA PRESIDENTE

Elena Loyera



ANCE



FILCA CISL



ANAEP
confartigianato

CNA
COSTRUZIONI



CONFAPI



CONFCOOPERATIVE





Francesco Vinciguerra
NOTAIO

**STATUTO DELL'ENTE PARITETICO TERRITORIALE
UNIFICATO PER LA FORMAZIONE,
LA SICUREZZA E SALUTE
"EDILSCUOLA DI PUGLIA - FORMAZIONE E SICUREZZA"**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione, sede e durata

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile è costituito l'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza (EDILSCUOLA DI PUGLIA – FORMAZIONE E SICUREZZA) per il settore edilizio ed affine della Regione Puglia. L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra "C.L.A.A.I. PUGLIA", "C.N.A. PUGLIA", "CONFAPI ANIEM PUGLIA", "LEGACOOP PUGLIA", "Fe.N.E.A.L. - U.I.L. REGIONALE PUGLIA", "F.I.L.L.E.A. - CGIL REGIONALE PUGLIA" e "F.I.L.C.A. - CISL PUGLIA".

Le norme di costituzione e statutarie dell'ENTE sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al presente articolo e, nell'ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del presente articolo non determinano effetti nei confronti dell'Ente.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 comma 2 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

L'Ente Unificato EDILSCUOLA DI PUGLIA – FORMAZIONE E SICUREZZA ha sede in Bari, attualmente in via Napoli 329/E. La durata è indeterminata nel tempo.

Art. 2 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza e/o impedimento, le di lui funzioni spetteranno al vicepresidente.

Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato dal FORMEDIL Ente Unico Formazione e Sicurezza e dalle sue articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto. A tal fine Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza esprime un parere di conformità vincolante sullo statuto dell'Ente unificato prima della sua entrata in vigore. L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli enti bilaterali di settore.

L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

Art. 4 Scopi statutari

1 L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione

Allegato "E"

Racc. n. 5358

continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro.

All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro, (BLEN) quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'Articolo 1 del presente statuto.

2 L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

3 Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

4 L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

Art. 5 Strumenti e Attività dell'Ente

1 Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza/salute, strettamente integrate tra di loro. Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
- b) giovani neodiplomati e neolaureati;
- c) professionisti di settore;
- d) titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
- e) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
- f) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
- g) lavoratori in mobilità;
- h) lavoratori in disoccupazione;
- i) lavoratori in CIG;
- l) datori di lavoro.

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza. In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali.

Tale formazione si rivolge in particolare a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- h) datori di lavoro.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente di cui al contratto collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.

2 Nel campo della sicurezza/salute, l'Ente:

a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline di prevenzione nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;

b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

d) esercita tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate successive visite allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge; Per l'Ente il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nel Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al CCNL 1° luglio 2014 e s.m.i. ;

e) svolge l'attività di asseverazione delle imprese edili che ne facciano richiesta in conformità alle indicazioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e secondo le procedure stabilite dal sistema bilaterale nazionale;

- f) può svolgere su richiesta delle imprese attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- g) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- h) svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- i) provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;
- l) può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal sistema bilaterale nazionale;
- m) svolge comunque ogni attività prevista dal d.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. ed agli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

TITOLO II – ENTRATE USCITE E PATRIMONIO

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della Regione Puglia, ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
- f) gestione del patrimonio;
- g) entrate derivanti da eventuali prestazioni rese a terzi;
- h) gestione di servizi.

I contributi di cui alla lettera a) del presente articolo, qualora l'aliquota stabilita territorialmente fossa unica ed indistinta, dovrà prevedere una percentuale non inferiore al 25% per l'attività di formazione e un altro 25% per l'attività di sicurezza.

Art. 7 Prelevamenti e spese

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 8 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, preve le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Le quote contributive sono intrasmissibili.

TITOLO III –ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 9 Organi amministrativi e di controllo

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio sindacale

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi, oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 10 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche negli organi di amministrazione e di controllo, con eccezione del Collegio Sindacale, sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni in essere sono nulle. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

Art. 11 Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. da 18 a 24 membri nominati rispettivamente:

- n. da 9 a 12 dalle Associazioni Imprese Edili ed affini costituenti di cui all'art.1;
- n. da 9 a 12 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini costituenti di cui all'art.1.

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati dagli Organismi nazionali rispettivi.

Uno fra i membri nominati dall'associazione territoriale dei datori di lavoro costituenti l'Ente assumerà la funzione di Presidente, su designazione delle Associazioni territoriali medesime.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di vicepresidente.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

E' però, data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri *del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.*

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

c1) Amministrare il contributo contrattuale della Regione Puglia ed il patrimonio dell'Ente.

c2) Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività, dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza

delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL Ente Unico Formazione e Sicurezza e loro articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1.

c3) Provvedere alla compilazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite e alla loro approvazione.

c4) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.

c5) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.

c6) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.

c7) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.

c8) Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente.

c9) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

d) *Convocazioni*

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore.

e) *Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;

b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, alle Associazioni Imprese Edili e dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato all'art. 2 del presente statuto, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendo l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al successivo art. 14;
- d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 11 per il Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Collegio sindacale o dei sindaci revisori

a) Composizione

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti di cui due designati rispettivamente dalle Associazioni Imprese Edili e Affini e da quelle dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali di cui all'articolo 1. Il terzo membro effettivo e il terzo membro supplente, che presiede il Collegio, sono scelti, di comune accordo, tra tutte le Organizzazioni di cui all'articolo 1.

I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'Ordine della Provincia di Bari dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Presidente del collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina e per un triennio.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407, 2409 bis del Codice civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

TITOLO IV - PERSONALE E BILANCI

Art. 14 Direttore

Il Direttore, all'infuori del Consiglio di amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

In particolare:

- a) organizza e dirige il personale dell'Ente e sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
- b) predispose, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- c) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione e per quanto di competenza;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza o al Consiglio di amministrazione;
- e) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- f) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con il Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza ed eventuali articolazioni territoriali o coordinamenti regionali.
- g) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da segretario con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì alle riunioni del Comitato di Presidenza.
- h) le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 15 Personale dell'Ente e criteri di assunzione

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento retributivo e normativo conforme alle norme vigenti, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16 Il segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 17 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 18 Esercizio finanziario e bilanci

1 L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali e regolamentari, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2 Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art.1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il bilancio consuntivo e il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato delle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese della loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le norme e le regolamentazioni vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a "gestione separata", le attività formative e di prevenzione e sicurezza svolte.

Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda di riclassificazione predisposta dal Sistema bilaterale nazionale con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – corredato dalla relazione del Presidente del consiglio di amministrazione, del Collegio dei Sindaci revisori e da quella della società di certificazione, deve essere inviato al Sistema bilaterale nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 19 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci Revisori.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per almeno dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 20 Regolamento interno

La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria, del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che potrà prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle associazioni nazionali costituenti.

Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere dell'Organismo nazionale Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al paragrafo precedente provvederanno d'intesa alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto, alla nomina dei liquidatori, il Presidente del Tribunale di Bari.

Le Organizzazioni di cui al comma uno determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano e/o ne rettificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dic. 1996 n. 662.

Art. 22 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Organismo nazionale Formedil Ente Unico Formazione e Sicurezza.

Art. 23 Controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 24 norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

F.to: De Giorgi Marcello - Ugo Poli - Francesco Vinciguerra Notaio (sigillo)

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ
DI COPIA DIGITALE DI ORIGINALE ANALOGICO**

(Art.22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e art.68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modificazioni)

Io sottoscritto dottor Francesco Vinciguerra, Notaio in Putignano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, conservato alla mia Raccolta, regolarmente sottoscritto.

La presente copia informatica si compone di un unico documento informatico, contenente sia la riproduzione dell'immagine del documento cartaceo originale, sia la presente certificazione di conformità, per complessivi numero 54 pagine.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio, ai sensi dell'art.73 della legge 16 febbraio 1913 n.89 e dell'art. 22 comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, per gli usi consentiti dalla legge.

Putignano li lunedì 09 ottobre 2023